



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

## REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, (di seguito il Testo Unico), emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l'articolo 24, comma 1, del Testo Unico il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, liquidazione, cessione), qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (finalità perseguibili e attività svolte), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (motivazione sulle finalità perseguite e sulla compatibilità con i principi dell'azione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (indicatori di economicità gestionale) del medesimo Testo Unico;

VISTO l'articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo il quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”;

VISTO il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha attribuito a Consip S.p.A. (di seguito Consip) l'attuazione del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l'articolo 4, comma 3-ter, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 secondo cui: *“Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip”* e che *“la medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze”*;

VISTO l'articolo 4, comma 3-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 secondo cui: *“Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”*;

VISTO l'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 secondo cui: *“le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi”*;

RILEVATO che la Consip è partecipata totalitariamente dal Ministero dell'economia e delle finanze lavorando quale soggetto *in house* al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione e opera secondo gli indirizzi strategici del Ministero, che esercita, pertanto, il controllo analogo sulla Società, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del Testo Unico;

VISTO l'articolo 4, comma 4, del Testo Unico, in forza del quale *“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2”*;

RITENUTO che emerge dalle attività attribuite dalla sopra richiamata normativa, recepite nell'articolo 4 dello Statuto Sociale della Consip, la sussistenza in capo alla Società dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), d) ed e) del Testo Unico;

RILEVATO, inoltre, che la relazione illustrativa al Testo Unico specifica che la Società non è inclusa nell'allegato A in quanto *“la partecipazione da parte di pubbliche amministrazioni in essa rientra pacificamente nei criteri di cui all'articolo 4”*;

RITENUTO che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l'alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto Consip risulta rispondente alle finalità istituzionali dell'amministrazione connesse all'attuazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici, lo sviluppo di progetti-gara per tutte le amministrazioni come Centrale di committenza, la realizzazione di Progetti per la Pubblica Amministrazione individuati attraverso provvedimenti di legge o atti amministrativi, disponendo di una organizzazione aziendale efficiente e adeguata al perseguimento dell'attività sociale con presidio dei rischi operativi e che dall'analisi dei documenti contabili della Società non sono state rilevate criticità di cui all'articolo 20, comma 2 del Testo Unico;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

## DECRETA

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Consip S.p.A.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmatario1